

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 22  
DELLA LEGGE N. 576 DEL 20 SETTEMBRE 1980**

**(approvato dal Comitato dei Delegati con deliberazione n. 11 del 23 marzo 1985)**

**Art. 1**

La facoltà disciplinata dal quarto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576, come modificato dagli articoli 2 e 6 della legge 2 maggio 1983 n. 175, da parte dei soggetti ivi indicati, può essere esercitata o annualmente con la comunicazione ordinaria dei redditi o al momento del pensionamento.

**Art. 2**

Qualora la facoltà sia esercitata annualmente, l'avente diritto può dichiarare il reddito rivalutato al 75% (o nella diversa percentuale applicabile all'atto della dichiarazione) nel raffronto tra l'anno di produzione del maggior reddito utilizzato e l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

I contributi soggettivo e integrativo, calcolati sul reddito assunto, sono pagati nei termini e nelle forme ordinari.

**Art. 3**

Qualora la facoltà sia esercitata al momento del pensionamento, l'avente diritto può dichiarare i redditi rivalutati al 75% (o nella diversa percentuale applicabile all'atto della dichiarazione) nel raffronto tra l'anno di produzione del maggior reddito assunto e il penultimo anno anteriore a quello di pensionamento.

Il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati dell'interesse legale, deve

essere eseguito prima della liquidazione della pensione.

**Art. 4**

Nel caso indicato nell'art. 2, ai fini della liquidazione della pensione, il maggior reddito, su cui sono stati calcolati i contributi, viene rivalutato sino al penultimo anno anteriore a quello del pensionamento.

Nel caso indicato nell'art. 3 il reddito non è ulteriormente rivalutato.

**Art. 5**

L'iscritto conserva l'onere di dimostrare l'esercizio continuativo della professione, secondo le norme ordinarie, fino all'anno anteriore a quello di assunzione della carica e a partire dall'anno successivo alla cessazione della carica stessa.

**Art. 6**

Coloro che hanno maturato il diritto a pensione tra l'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980 n. 576 e l'emanazione del presente regolamento possono dichiarare il reddito entro il termine di sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che hanno avuto liquidata la pensione, maturata nel periodo predetto, possono dichiarare il reddito entro lo stesso termine previsto dal comma precedente e chiedere la riliquidazione della pensione.